

Codice A1421A

D.D. 8 giugno 2021, n. 833

**Fondazione "Opera Pia Tellini", con sede nel Comune di Asti. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



**ATTO DD 833/A1421A/2021**

**DEL 08/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'**

**OGGETTO:** Fondazione "Opera Pia Tellini", con sede nel Comune di Asti. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Tellini" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Asti è sorta per iniziativa di Padre Antonio Maria Tellini e riconosciuta con Sovrano Rescritto del 24.08.1841.

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a

questa Amministrazione in data 26.03.2019, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della l.r. 12/2017, ammonta a complessivi euro 69.638,55, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta.

A seguito di colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, la documentazione inviata con l'istanza è stata parzialmente modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 23.04.2021, pervenuta in data 07.05.2021, con la quale è stato riapprovato lo statuto.

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

Vista la nota di questo Settore, prot. 9047/ A1421A del 10.03.2021, con la quale il Comune di Asti è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Asti non è pervenuta alcuna comunicazione in merito.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili, approvati con la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018

- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Opera Pia Tellini", con sede nel Comune di Asti , con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 17 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

# **STATUTO FONDAZIONE OPERA PIA TELLINI**

## **Capo I**

### **Origine, scopo, patrimonio**

#### **Art. 1**

##### ***Origine***

La Fondazione OPERA PIA TELLINI, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, venne fondata per iniziativa del Padre Antonio Maria Tellini e riconosciuta con Sovrano Rescritto del 24 agosto 1841. Svolse inizialmente la sua attività nel ritiro dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima ricoverando fanciulle esposte che risultavano affidate a nutrici non in grado di assicurare loro la dovuta assistenza materiale e morale. Dal 1885, a seguito dell'acquisto fatto dalle Sorelle Giovanelli con atto 28.04.1885 – rog. Viale – di un fabbricato con annesso cortile, sorse l'attuale sede di Asti, Via Brofferio.

La denominazione della Fondazione è OPERA PIA TELLINI ed ha sede nel Comune di Asti in Via Brofferio n. 145.

#### **Art. 2**

##### ***Scopo***

La Fondazione Opera Pia Tellini non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale

Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere e sostenere l'assistenza, la cura e la difesa dei minori, giovani o anziani, con o senza disabilità ed in generale in condizioni di svantaggio e/o di emarginazione, di diffondere e promuovere lo spirito di solidarietà e mutua assistenza propri della religione cattolica.

Tale scopo potrà essere raggiunto sia attraverso l'esercizio diretto di attività di assistenza e cura sia attraverso l'esercizio indiretto e/o mediante l'utilizzo delle risorse ricavate dallo sfruttamento del proprio patrimonio per sostenere e finanziare progetti realizzati da terzi soggetti purchè aventi analoghe finalità a quelle della Fondazione; in tale ultimo caso la Fondazione dovrà avere diretto controllo sul buon fine dei progetti ed in particolare sulla rendicontazione delle spese. In tale ultimo caso il finanziamento dei progetti proposti da altri enti e/o istituzioni non potrà superare il 30% degli avanzi di gestione annuale risultanti dal bilancio preventivo relativo all'anno durante il quale i

progetti dovranno essere realizzati; qualora vengano utilizzati a tale ultimo scopo risorse inferiori al sopra fissato limite, le risorse non utilizzate potranno essere destinate a progetti negli anni successivi.

### **Art. 3**

#### ***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento della Fondazione quest'ultima dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni:

- Unità immobiliare sita in Asti, Via Brofferio n. 145, Via XX Settembre n. 90, censita in Catasto Fabbricati alla Sezione AT, Foglio 77, particella 827, subalterno 1, comprendente il piano seminterrato e 3 piani fuori terra, zona censuaria 1, categoria B/1, classe 1, metri cubi 12.006, rendita catastale di euro 6.200,62.

- dai beni mobili utilizzati direttamente per il perseguimento degli scopi statutari. Il patrimonio potrà essere integrato da tutti i beni, mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

### **Art. 4**

#### ***Mezzi***

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

## **Capo II**

### ***Organi della Fondazione***

### **Art. 5**

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Direttore, qualora la Fondazione svolga l'attività in forma diretta;
4. Il Segretario, qualora non sia richiesta la nomina del Direttore.

## **Art. 6**

### ***Composizione del Consiglio di Amministrazione***

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati da:

- due dall'Ecc. Vescovo di Asti, uno dei quali scelto fra i Parroci della città di Asti;
- uno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
- due dal Comune di Asti.

Il Presidente sarà nominati dal Consiglio di Amministrazione durante la prima riunione successiva alla nomina dei membri del consiglio stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. I Consiglieri durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati senza interruzione.

## **Art. 7**

### ***Assenza o impedimenti del Presidente***

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere più anziano di nomina ed in mancanza il più anziano di età.

## **Art. 8**

### ***Cessazione dalla carica di Presidente o Consigliere***

I Componenti il Consiglio di Amministrazione, come anche il Presidente, cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) decadenza

In caso di cessazione dalla carica comunque intervenuta, si provvede alla sostituzione del componente cessato a norma dell'Art. 6 del presente Statuto entro 60 giorni dall'avvenuta cessazione della carica.

Il Consigliere nominato ai sensi del presente articolo resterà in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

Qualora si provveda alla sostituzione del consigliere che rivestiva la carica di Presidente, il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla nomina del nuovo consigliere, dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

## **Art. 9**

### ***Dimissioni e decadenza dalla carica***

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Presidente. Le dimissioni hanno efficacia dalla presa atto del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informerà dopo tale atto gli Organi competenti per la sua sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica su proposta del Presidente o di tre consiglieri.

Essa viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed il Presidente è incaricato di darne immediata comunicazione all'interessato ed agli Enti competenti per la sua sostituzione.

### **Capo III**

#### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

##### **Art. 10**

###### ***Adunanze del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del precedente Presidente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina da parte degli Enti preposti.

Nella stessa seduta si provvede, dopo la presa atto della Costituzione del nuovo Consiglio, alla nomina del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e le eventuali variazioni di bilancio, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo. In ogni caso dovrà essere convocato il Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno per l'esame del Conto Consuntivo, per l'approvazione del Bilancio di Previsione e delle eventuali variazioni del medesimo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno sette giorni prima.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta anche in forma di posta elettronica o messaggio di testo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Nel caso in cui ragioni di opportunità lo suggerissero, i punti in trattazione all'ordine del giorno potranno essere invertiti, sia su proposta del Presidente che della maggioranza degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di 3 (tre) dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione e dello scioglimento della fondazione ove si richiede il voto favorevole di almeno 4 componenti. Il numero legale deve perdurare durante tutta

l'adunanza e ove venga a mancare nel corso della stessa, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore o dal Segretario della Fondazione e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

## **Art. 11**

### ***Competenze del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti in caso di attività esercita in forma diretta;
- Delibera i regolamenti;
- Delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- Approva i regolamenti e la pianta organica e le loro modificazioni;
- Provvede alla nomina del direttore, qualora detto organo sia necessario ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5;
- Provvede alla nomina del Segretario, qualora non sia richiesta la nomina del Direttore;
- Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- Delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza prevista dall'articolo 10;
- Delibera lo scioglimento della Fondazione con la maggioranza prevista dall'articolo 10;
- Delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Istituzione;

- Delibera in relazione all'attribuzione di risorse finalizzate al finanziamento di progetti presentati da parte di enti terzi aventi finalità analoghe;
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

## **Capo IV**

### **Attribuzioni del Presidente**

#### **Art.12**

##### ***Funzioni del Presidente***

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- La legale rappresentanza della Fondazione;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione; a tal fine potrà altresì delegare il Segretario
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina ed in mancanza il più anziano di età.

## **Capo V**

### **Art. 13**

#### ***Direttore***

Il Direttore deve essere nominato quando la Fondazione svolge l'attività di assistenza e cura in forma diretta.

Quando è richiesta la nomina del Direttore questi viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri Componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla Loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi dei provvedimenti amministrativi e della normativa vigente.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

## **Capo VI**

### **Art. 14**

#### ***Segretario-Referente contabile***

Il Segretario deve essere nominato quando, ai sensi del precedente articolo 5, non è richiesta la nomina del Direttore.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri Componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Egli custodisce la cassa con le relative scritture contabili, potrà essere delegato dal Presidente ad operare sui conti correnti in nome e per conto della Fondazione, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Il Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo quando non risulta nominato un Direttore. E' inoltre incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Al segretario spetterà il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Capo VIII**

## ***Norme Generali d'Amministrazione***

### **Art. 15**

#### ***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30/06 di ogni anno.

### **Art. 16**

#### ***Estinzione della Fondazione***

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, (altro ente senza scopo di lucro), avente sede ed operante nel Comune di Asti, o al Comune di Asti, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione

## **Capo IX**

### **Disposizione Finale**

### **Art. 17**

#### ***Rinvio***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni di legge e le norme regolamentari di tempo in tempo vigenti.